
CAPO II CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART 57 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere ispezionabili ed accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Ufficio d'ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto Decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. I controlli sugli scarichi industriali autorizzati sono suddivisi in:
 - controlli ambientali attribuiti dalla legge alle autorità competenti preposte al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con caratteristiche di accertamento finalizzato all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti illeciti in materia di scarichi nella rete fognaria;
 - controlli del gestore, di natura tecnica e non amministrativa, aventi come obiettivi essenziali di verificare gli scarichi ai fini tariffari, di cui al successivo art. 61 c. 1 lett b) (ai sensi della Delibera ARERA n. 665/2017) e di evitare danni e disfunzioni alle reti fognarie e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
4. E' possibile che l'Ufficio d'Ambito, avvalendosi dello strumento giuridico della Convenzione di gestione, attribuisca espressamente e formalmente al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi nella rete fognaria indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati. In tali casi, anche questi controlli possono essere finalizzati alla determinazione tariffaria.

ART 58 Programma di controllo dell'Ufficio d'Ambito

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1, del D.Lgs.152/2006 s.m.i., l'Ufficio d'ambito definisce, in collaborazione con ARPA (paragrafo 4.3 allegato G al R.R. 6/19), un programma di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento.
2. Il Programma dei controlli, redatto sulla base delle indicazioni e criteri dell'allegato G del R. R. 6/19, comprende:
 - controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria
 - controlli di verifica conseguenti a emergenza o superamenti dei limiti dei valori di emissione
 - controlli su segnalazioni, richieste di altre autorità/soggetti.
3. L'Ufficio d'ambito è responsabile dell'attuazione del programma.
4. L'Ufficio d'ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo, con l'adozione di specifico atto, l'Ufficio d'ambito individua le persone incaricate di tali attività.

5. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 del R.R. 6/19 l'Ufficio d'Ambito prevede l'effettuazione di controlli a campione per verificare la sussistenza ed il permanere delle condizioni di assimilabilità alle acque reflue domestiche degli scarichi.
6. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dal Titolo VII capo I del presente regolamento, l'Ufficio d'ambito può adottare/proporre provvedimenti di diffida, sospensione, revoca. Il Titolare dello Scarico, avvisato dall'Ufficio d'Ambito stesso, entro i termini stabiliti, deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'Autorizzazione. Ripristinate le condizioni previste dall'Autorizzazione, il Titolare dello Scarico, entro 24 ore, deve darne comunicazione al Gestore e l'Ufficio d'ambito.
7. Nei casi di superamento dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di assimilazione, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, il Titolare dello Scarico deve immediatamente presentare istanza di Autorizzazione allo scarico.

ART 59 Controlli del Gestore

1. Il Gestore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., tenuto conto del programma di cui al precedente ART 58 , organizza un adeguato controllo degli scarichi, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, al fine di:
 - a) verificare il permanere delle condizioni che hanno generato l'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura e delle condizioni che hanno generato il rilascio della Dichiarazione di Assimilabilità.
 - b) verificare gli scarichi ai fini tariffari
 - c) evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
2. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione per i parametri cosiddetti principali (COD, SST, Ntot, Ptot), o eventuali altri parametri specifici individuati dall'Ufficio d'ambito ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 665 del 2017 (TICSI), il Gestore ne dà comunicazione all'Ufficio d'Ambito e al Titolare dello scarico e si impegna a procedere ad una seconda determinazione analitica (controllo straordinario del Gestore - ricontrollo).
3. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione per parametri diversi da quelli del comma precedente, è l'Ufficio d'ambito, avvisato dal Gestore, che procede di norma ad effettuare un ulteriore controllo di natura amministrativa finalizzato ad accertare l'effettivo rientro nei limiti stabiliti dall'Autorizzazione (controllo straordinario dell'Ufficio d'Ambito - ricontrollo).
4. I costi delle analisi di ricontrollo (sia del Gestore sia dell'Ufficio d'Ambito) sono a carico del Titolare dello Scarico.
5. Nei casi di superamento dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di assimilazione, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, il Titolare dello Scarico deve immediatamente presentare istanza di Autorizzazione.
6. In ogni caso di superamento, fatti salvi eventuali provvedimenti di diffida, sospensione revoca, il Titolare dello Scarico, entro i termini stabiliti dal Gestore o dall'Ufficio d'ambito, deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'Autorizzazione. Ripristinate le condizioni previste dall'Autorizzazione, il Titolare dello Scarico, entro 24 ore, deve darne comunicazione al Gestore e all'Ufficio d'ambito.

ART 60 Obblighi del Titolare dello scarico

1. Il Titolare dello Scarico ha l'obbligo di:
 - a) consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso;
 - b) rendere in qualsiasi momento accessibili le Camerette di Ispezione ed il Pozzetto di Campionamento;
 - c) collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;

-
-
- d) presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
 2. In caso di assenza, il Titolare dello Scarico è obbligato a nominare formalmente un delegato facente funzioni.

ART 61 Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del Titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Ufficio d'ambito e del Gestore per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

CAPO III ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART 62 Classificazione

1. Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni. (lett a punto 1 allegato B RR 6/19).
2. In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, sono considerate acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 71, comma 1 lettera g) del D.lgs. 152/06, le seguenti acque reflue:
 - a) provenienti da pompe di calore;
 - b) costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;
 - c) costituite da condense degli impianti di condizionamento.

ART 63 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 33 del presente Regolamento.

ART 64 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue domestiche in Pubblica Fognatura non necessitano di autorizzazione e sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. 6/2019.

CAPO IV ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART 65 Classificazione

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadro di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio

idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

2. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art.4, comma 1, del R.R. 6/2019 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue indicate al punto 1 dell'allegato B (Acque reflue assimilate alle domestiche) del medesimo regolamento.

La valutazione di assimilazione, ai sensi dell'art.4, comma 1, del R.R. 6/2019, lettera a) e dell'Allegato B del medesimo regolamento, viene effettuata senza necessità di eseguire accertamenti analitici, per le seguenti acque reflue:

- provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
- provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
- provenienti dalle seguenti categorie di attività:
 - Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili;
 - Laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività;
 - Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 - Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
 - Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici;
 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 - Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
 - Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno;
 - Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 - Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello;
 - Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi;
 - Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia;
 - Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta;
 - Laboratori odontotecnici e a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta;
 - Concentrati dovuti ai processi di osmosi inversa volti alla demineralizzazione delle acque prelevate da rete di acquedotto e finalizzati a usi interni tecnologici e/o alimentari, fino ad un volume massimo di 10 mc/giorno;

3. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art.4, comma 1, del R.R. 6/2019 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile

mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B del medesimo regolamento, e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2.

4. In attuazione dell'art.4 comma 2 del RR 6/2019, nel quale viene prevista la possibilità di individuare attività o tipologie di reflui assimilati ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell'allegato B del medesimo regolamento, sono individuate le seguenti attività e le seguenti tipologie di reflui:
 - Gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione a allo sviluppo dei pozzi;

ART 66 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 33 del presente Regolamento.

ART 67 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 4, e dell'art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in Pubblica Fognatura sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. n.6/2019.

ART 68 Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. L'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta di assimilazione, in merito a cui si richiama quanto stabilito all'ART 48

ART 69 Comunicazione/Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Il soggetto competente alla presentazione della comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche è il Titolare/Legale Rappresentante dell'attività.
2. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito di Lecco.
3. La comunicazione/richiesta di assimilazione deve essere trasmessa in formato digitale all'Ufficio d'ambito, al Gestore del Servizio Idrico e allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
4. La comunicazione/richiesta e tutti gli allegati dovranno essere firmati dal Titolare.
5. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.

ART 70 Procedura per l'istruttoria

1. Si richiama quanto stabilito all'ART 48 .

ART 71 Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione

1. L'Ufficio d'ambito, previo accertamento dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria richieste, rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di assimilazione e invia l'atto al richiedente al SUAP del Comune di riferimento e al Gestore.

ART 72 Validità della Comunicazione/Dichiarazione di Assimilazione

1. Lo scarico di acque reflue assimilate in Pubblica Fognatura è ammesso sino a quando permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione da parte dell'Ufficio d'ambito.
2. Qualora, nell'ambito degli accertamenti intesi a verificare il permanere delle condizioni di assimilabilità, si riscontri il superamento dei valori limite di cui al R.R. n.6/2019, la Dichiarazione di Assimilazione rilasciata dall'Ufficio d'ambito perde efficacia.
3. Nei casi di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di cui al comma 2, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, il Titolare dello Scarico deve immediatamente presentare istanza di Autorizzazione.
4. In caso di cessazione dello scarico, il Titolare deve darne comunicazione scritta all'Ufficio d'ambito, al Gestore e al SUAP del Comune di riferimento mediante la modulistica reperibile sul proprio sito internet.

CAPO V ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART 73 Classificazione

1. Sono considerate acque reflue industriali tutte le acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ART 74 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali nelle Pubbliche Fognature devono essere autorizzati prima della loro attivazione.

ART 75 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

2. L'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita richiesta, in merito alla quale si richiama quanto stabilito all'ART. 49.

ART 76 Richiesta di Autorizzazione

1. L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
2. La domanda di Autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.
3. La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Titolare e da un Tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
5. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
6. Ove uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, Titolare dello Scarico finale, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello Scarico finale o al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo

impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

7. Nel caso in cui l'insediamento comprenda unità immobiliari dalle quali derivano acque reflue assimilate, dovrà essere presentata comunicazione/richiesta di assimilazione di cui all'ART 69
8. L'Autorizzazione è unica per le Acque Reflue Industriali e per le Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, pertanto:
 - a) qualora, contestualmente agli scarichi delle acque reflue industriali, devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, la domanda è riferita alla situazione complessiva degli scarichi;
 - b) per gli edifici o le installazioni già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico delle relative Acque Reflue Industriali, l'attivazione di scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio comporta il rilascio di una nuova Autorizzazione.

ART 77 Procedura per l'istruttoria

1. Si richiama quanto stabilito agli ART. 49 e 50.

ART 78 Rilascio del provvedimento/parere dell'Ufficio d'ambito

2. L'Ufficio d'ambito rilascia l'atto di competenza, nel quale stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque reflue industriali scaricate in Pubblica Fognatura;
 - b) i valori limite di emissione dello scarico e i punti di campionamento in corrispondenza dei quali verificarli;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che ne consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART 79 Validità dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il Titolare deve darne comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza. L'Ufficio d'ambito, previa verifica del Gestore, prende atto della cessazione e ne dà comunicazione al Gestore.

ART 80 Revoca dell'Autorizzazione

1. Il superamento dei valori limite di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5., comporterà l'immediata revoca dell'Autorizzazione qualora sia accertata l'impossibilità del rispetto dei predetti limiti.

ART 81 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall' ART 47 del Regolamento.

ART 82 Impianti di pretrattamento

1. In presenza di reflui industriali non compatibili con i limiti ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti pretrattamenti e processi depurativi particolari

prima della loro confluenza nello scarico generale al fine di rispettare i limiti qualitativi per lo scarico.

2. L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore, al Gestore.
4. In relazione a specifiche situazioni, il Gestore può prescrivere l'adozione di particolari cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

ART 83 Messa a punto funzionale dei sistemi di pretrattamento

1. L'Ufficio d'ambito, sentito il Gestore, nel rilasciare il proprio parere per lo scarico delle acque reflue industriali può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico.
2. Con il parere è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limite di emissione da rispettare, nel periodo indicato, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di Autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.

CAPO VI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

ART 84 Classificazione

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate tutte le definizioni riportate all'art.2 del R.R. n.4/2006, ed in particolare:
 - a) "acque di prima pioggia": quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - b) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verificano o che si susseguono a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
 - c) "acque di seconda pioggia": la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - d) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche del R.R. n.4/2006;
 - e) "acque di lavaggio": le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alle disposizioni del presente Regolamento sono quelle che provengono da:
 - a) superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - industria petrolifera;
 - industrie chimiche;
 - trattamento e rivestimento dei metalli;
 - concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - produzione di pneumatici;
 - aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo;
 - aree intermodali;
 - autofficine;
 - carrozzerie;
 - b) superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - c) superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
 - d) superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs n.152/2006 s.m.i..
3. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del R.R. n.4/2006 e della D.G.R della Regione Lombardia n.8/2772 del 21 giugno 2006, le acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni dell'ART 85 sono quelle che provengono dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici elencate al precedente comma 2 lettere a) e b) qualora ne sia accertato l'inquinamento.

ART 85 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Ai sensi dell'art.7 del R.R. n.4/2006, le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate prioritariamente nella rete di Pubblica Fognatura di tipo mista o nera, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione.
2. In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Agenzia per la Tutela della Salute o dell'ARPA, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore delle acque di Prima e di Seconda Pioggia.

ART 86 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi nelle Pubbliche Fognature di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere autorizzati prima della loro attivazione.

ART 87 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1. L'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita richiesta, in merito alla quale si richiama quanto stabilito all'ART. 49.

ART 88 Richiesta di Autorizzazione

1. L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
2. La domanda di Autorizzazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
5. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Titolare e da un Tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
6. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
7. Qualora, contestualmente agli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, debbano essere autorizzati anche scarichi di acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

ART 89 Procedura per l'istruttoria

3. Si richiama quanto stabilito agli ART. 49 e 50.

ART 90 Rilascio del parere dell'Ufficio d'ambito

1. L'Ufficio d'ambito rilascia un parere all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione, nel quale stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque di prima pioggia e di lavaggio scaricate in Pubblica Fognatura;
 - b) i valori limite di emissione dello scarico e i punti di campionamento in corrispondenza dei quali verificarli;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART 91 Validità dell'Autorizzazione allo scarico

1. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
2. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza. L'Ufficio d'ambito, previa verifica del Gestore, provvede alla presa d'atto della cessazione e ne dà comunicazione al Gestore.

ART 92 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 81 .

ART 93 Impianti di pretrattamento

1. In merito agli impianti di pretrattamento si richiama quanto stabilito dall'ART 82 .
2. In conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del R.R. 4/2006, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale tiene conto del caso in cui l'Autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione.

ART 94 Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne

1. Le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio devono essere obbligatoriamente separate ed accumulate in apposita vasca volano ad esclusione automatica, per essere successivamente scaricate ad evento meteorologico esaurito.
2. L'Ufficio d'ambito ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere sottoposte a trattamenti in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici, fermo restando i valori limite di accettabilità adottati dall'Ufficio d'ambito.

ART 95 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento

1. Tutte le superfici scolanti che danno luogo ad acque di Prima Pioggia e di Lavaggio contaminate devono essere impermeabili.
2. In tutti gli edifici ed insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
3. In particolare, sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

ART 96 Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del R.R. n.4/2006, i soggetti responsabili delle attività di cui all'ART 84 , possono chiedere di non essere assoggettati alle disposizioni che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio.

ART 97 Campionamenti e accertamenti

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l'Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche dello scarico.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

ART 98 Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto

1. Ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - a) in caso di acque reflue domestiche e assimilate domestiche, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita;
 - b) per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate sulla base del principio "chi inquina paga" ed in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), allegato alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017.

ART 99 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome

1. Ai fini del calcolo della tariffa, in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate è considerato pari al volume:
 - a) prelevato dalla fonte autonoma;
 - b) quantificato dal misuratore di portata allo scarico se previsto nell'Autorizzazione.

ART 100 Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto

1. Qualora si verifichi una perdita nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile a valle del misuratore, l'Utente può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione.
2. La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal Gestore, sulla base del consumo medio dell'utenza nel corrispondente periodo degli ultimi tre anni.
3. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore tramite apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore e presso gli Sportelli del Gestore allegando:
 - a) documentazione fotografica;
 - b) fattura dell'intervento di riparazione.
4. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.

ART 101 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica

1. Al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.
2. L'installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.

ART 102 Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale

1. Il superamento dei limiti autorizzati per gli inquinanti principali, ai sensi del TICSI, e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici previsti dall'Ente di governo dell'ambito con la delibera di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, a seguito della procedura di cui al comma 22.3 del TICSI, comporta l'applicazione delle penali previste dalla delibera di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I Riferimenti normativi e tipologie di illecito

ART 103 Aspetti generali e norme di riferimento

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali previste in materia di scarichi di acque reflue e di acque di prima pioggia nella rete fognaria è contenuta negli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART 104 Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali e di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) violazioni dei valori limite di emissione;
 - b) violazioni del regime autorizzatorio.
2. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera a) del primo comma rientra la fattispecie dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con cui è punita, salvo che il fatto costituisca reato, l'effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione richiamati agli articoli 107 e 108 del Decreto stesso.
3. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera b), del primo comma, rientrano le fattispecie di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART 105 Illeciti penali. Rinvio

1. La disciplina degli illeciti penali per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria è contenuta all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Capo II Il procedimento sanzionatorio amministrativo

ART 106 Accertamento dell'illecito amministrativo

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dall'Ufficio d'ambito e dall'ARPA, ferma restando la competenza degli altri organi abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento dei suddetti illeciti.
2. Qualora possibile, la violazione è contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro 90 (novanta) giorni dall'accertamento.
3. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della Legge 890/1982 e s.m.i..

ART 107 Fase istruttoria

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione degli scritti e/o delle richieste da parte dell'interessato) gli interessati possono far pervenire all'Ufficio d'ambito scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti dalla medesima.
2. L'Ufficio d'ambito esamina gli scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

ART 108 Provvedimento finale

1. Qualora ritenga fondato l'accertamento, l'Ufficio d'ambito determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, al responsabile della violazione e alle persone obbligate solidamente.
2. Nell'ordinanza di ingiunzione sono indicate:
 - a) le modalità di pagamento;
 - b) l'avvertenza che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute;
 - c) il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
3. L'ordinanza di ingiunzione può essere notificata dall'Ufficio d'ambito all'interessato secondo le modalità di cui alla Legge 890/1982 e s.m.i..
4. Il pagamento deve essere effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di detto provvedimento. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Ufficio d'ambito procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è esperibile il giudizio di opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 689/1981 e s.m.i.. L'opposizione non sospende, di regola, l'esecuzione del provvedimento.
6. Qualora ritenga non fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, l'Ufficio d'ambito emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati e trasmettendone copia integrale all'organo verbalizzante.

Capo III Le sanzioni amministrative

ART 109 Le sanzioni amministrative

1. Con riferimento al Titolo V, Capo I, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di superamento dei valori limiti di emissione stabiliti dall'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da Euro 3.000 (tremila) a Euro 30.000 (trentamila);
 - b) ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da Impianti Pubblici di depurazione, in assenza di Autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'Autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 6.000 (seimila) a Euro 60.000 (sessantamila);
in caso di edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da Euro 600 (seicento) a Euro 3.000 (tremila);
 - c) ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.500 (millecinquecento) a Euro 15.000 (quindicimila).
2. Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e richiamate nel presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i..

ART 110 Criteri di determinazione delle sanzioni

1. L'Ufficio d'ambito procede alla determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) della gravità della violazione (desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione od omissione);
 - b) dell'opera svolta dall'agente per attenuare o per eliminare le conseguenze dell'illecito;
 - c) dell'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a carico del trasgressore.
2. Nel caso di superamento dei limiti allo scarico prescritti nell'autorizzazione, l'Ufficio d'ambito valuta l'entità della violazione in relazione allo scostamento dalle previsioni di legge, tenuto conto della qualità del corpo recettore e degli usi cui lo stesso è destinato.
3. Nel caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, non comportanti il mancato rispetto dei limiti allo scarico, l'Ufficio d'ambito valuta l'entità della violazione in relazione all'entità del danneggiamento all'ambiente e/o del pericolo per la salute pubblica e/o del danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio derivante dalla violazione stessa.
4. Nei casi in cui non vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni lievi e di non grave entità), si applica una sanzione:
 - a) da 1 a 1,5 volte il minimo edittale per violazioni di entità particolarmente lieve;
 - b) da 1,5 a 2 volte il minimo edittale per violazioni di non grave entità.
5. Nei casi in cui vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni di grave entità e gravissime), si applica una sanzione:
 - a) pari a 3 volte il minimo edittale per le violazioni di grave entità;
 - b) aumentata fino al massimo in casi di particolare gravità.

ART 111 Circostanze aggravanti e attenuanti

1. La sanzione amministrativa può essere fissata nella misura maggiore prevista sulla base dei criteri dell'articolo precedente, qualora siano state commesse dal trasgressore nel triennio precedente violazioni della stessa indole, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
2. Qualora il trasgressore abbia adottato con tempestività misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e a ripristinare lo stato precedente, la sanzione amministrativa è ridotta del 20%.
3. La sanzione è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 112 Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi

1. Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione dovute a causa di forza maggiore.
2. Il Gestore non è responsabile per danni causati da eventuali reflussi di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, qualora non siano stati adottati gli idonei accorgimenti tecnici di cui all'ART 23 comma 7, m) ovvero qualora gli stessi non risultino perfettamente funzionanti.

ART 113 Responsabilità e risarcimento per danni

1. Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.
2. In particolare, i Titolari degli Allacciamenti sollevano il Gestore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata.

ART 114 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione.
2. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

Premesse (*descrizione ciclo produttivo e tipologia di prelievi e scarichi*)

L'azienda è esercente l'attività di; in particolare presso lo stabilimento localizzato in ... sono svolte le attività di

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto per un volume medio di ... mc/anno, sono utilizzate per l'uso (*domestico e/o industriale*). Il codice servizio acquedotto dell'utenza è

Le acque attinte autonomamente per un volume medio di ... mc/anno, sono utilizzate per l'uso (*domestico e/o industriale*). La concessione è stata rilasciata con provvedimento della ... n. ... del...

Lo scarico di acque reflue domestiche equivale a un volume medio stimato di ... mc/anno (0,080 mc/addetto-giorno * ... addetti * ... giorni/anno).

Acque reflue industriali (*specificare se la situazione descritta rappresenta uno stato di fatto o di progetto*)

Lo scarico delle acque reflue industriali è generato dall'attività di ... per un volume medio di ... mc/anno; lo scarico delle acque avviene in modo *continuo/discontinuo*, attivo per ... giorni/anno, per n. ... ore/giorno con una portata mediamente pari a ... mc/ora e una portata massima pari a ... mc/ora.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato *ritiene/non ritiene* necessario un sistema di misura e registrazione in continuo della portata scaricata. Pertanto la misura dei volumi scaricati sarà assunta pari:

- al valore desumibile dallo strumento installato/da installare;
- al volume di acqua prelevato (dall'acquedotto o da attingimenti privati). In assenza di contatori differenziati per l'uso produttivo, il volume prelevato viene suddiviso tra uso domestico (da servizi igienici, cucine e mense) e refluo industriale sulla base del numero di addetti dichiarato nell'istanza di autorizzazione assumendo una dotazione pro capite di 80 l/ab-giorno;
- altro (precisare).

Il titolare dello scarico, nell'istanza, *dichiara/non dichiara* la presenza presso lo stabilimento di sostanze pericolose.

Il titolare dello scarico, nell'istanza, *non chiede/chiede* le seguenti deroghe per i limiti allo scarico:...;

Le acque reflue industriali sono/non sono sottoposte a trattamento ... (*eventuale descrizione trattamento*), prima dello scarico in rete fognaria.

Tali acque possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto (denominato ...), individuato nella planimetria allegata al presente atto [**Tavola ... del ... – scala ...**].

Lo scarico di reflui industriali (codice servizio depurazione _____) è immesso nella pubblica fognatura *nera/mista* di via ..., in corrispondenza del punto di allaccio identificato col codice ... nel sistema informativo del Gestore.

Oppure nel caso non ci siano reflui industriali:

L'attività non genera reflui di natura industriale.

Acque meteoriche (*specificare se la situazione descritta rappresenta uno stato di fatto o di progetto*)

Nel caso l'attività non ricada nelle casistiche del RR4/06:

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti in cui si svolge l'attività di ...

Non sono dunque verificate le condizioni di cui al Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

Non sussistono dunque acque meteoriche contaminate.

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

Le acque meteoriche non contaminate sono [riutilizzate/scaricate sul suolo/in corpo idrico/in tombinatura/in fognatura mista](#).

Oppure nel caso l'attività ricada nelle casistiche del RR4/06 ma la superficie sia di estensione < 2.000 mq (casistiche di cui alla lettera a) art. 3 comma 1):

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti in cui si svolge l'attività di ..., pertanto l'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

Tuttavia la superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a ... mq (estensione inferiore a 2.000 mq).

Non sussistono dunque acque meteoriche contaminate.

Le acque meteoriche non contaminate sono [riutilizzate/scaricate sul suolo/in corpo idrico/in tombinatura/in fognatura mista](#).

Oppure nel caso l'attività ricada nelle casistiche del RR4/06 e c'è la separazione della 1^ pioggia (lettera a > 2000 mq o lettere b, c, d):

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti in cui si svolge l'attività di ..., pertanto l'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a ... mq.

La ditta è pertanto soggetta alle disposizioni del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

Il titolare dello scarico, nell'istanza, [chiede/non chiede di essere assoggettato alle disposizioni del Regolamento Regionale \(art. 13\) \(eventuale accoglimento e relative prescrizioni\)](#).

Il titolare dello scarico, nell'istanza, [chiede/non chiede che le disposizioni del Regolamento Regionale siano applicate solo ad una parte delle superfici scolanti \(art. 9 c. 4 lett. b\) \(eventuale ridefinizione della superficie assoggettata al Regolamento Regionale\)](#).

Il sistema di separazione delle acque di prima pioggia [è/non è](#) conforme dal punto di vista tecnico al R.R. n.4/2006 (i volumi della vasca di prima pioggia [sono/non sono](#) adeguati e lo schema logico di funzionamento del sistema di gestione delle acque di prima pioggia [è/non è](#) impostato correttamente).

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato [ritiene/non ritiene](#) necessario un sistema di misura e registrazione in continuo della portata scaricata. Pertanto la misura dei volumi scaricati sarà assunta pari:

- [al valore desumibile dallo strumento installato/da installare;](#)
- [al volume stimato dal gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante.](#)

Le acque meteoriche contaminate (di prima pioggia) [sono/non sono](#) sottoposte a trattamento ([eventuale descrizione trattamento](#)), prima dello scarico in rete fognaria.

Le acque di prima pioggia possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto (denominato ...), individuato nella planimetria allegata al presente atto [**Tavola ... del ... – scala ...**].

Lo scarico di acque di prima pioggia (codice servizio depurazione _____) è immesso nella pubblica fognatura [nera/mista](#) di via ..., in corrispondenza del punto di allaccio identificato col codice ... nel sistema informativo del Gestore.

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

Le acque meteoriche non contaminate sono riutilizzate/scaricate sul suolo/in corpo idrico/in tombinatura/in fognatura mista.

Oppure nel caso l'attività ricada nelle casistiche del RR4/06 e c'è un trattamento in continuo (inquinamento da carburanti, seconde piogge contaminate, acque lavaggio + meteoriche contaminate, casi già esistenti con superfici limitate):

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provengono da superfici scolanti in cui si svolge l'attività di ..., pertanto l'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a ... mq.

La ditta è pertanto soggetta alle disposizioni del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ...".

Il titolare dello scarico, nell'istanza, chiede/non chiede di non essere assoggettato alle disposizioni del Regolamento Regionale (art. 13) (eventuale accoglimento e relative prescrizioni).

Il titolare dello scarico, nell'istanza, chiede/non chiede che le disposizioni del Regolamento Regionale siano applicate solo ad una parte delle superfici scolanti (art. 9 comma 4 lett b) (eventuale ridefinizione della superficie assoggettata al Regolamento Regionale).

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ritiene/non ritiene necessario un sistema di misura e registrazione in continuo della portata scaricata. Pertanto la misura dei volumi scaricati sarà assunta pari:

- al valore desumibile dallo strumento installato/da installare;
- al volume stimato dal gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante.

Le acque meteoriche contaminate (di prima e seconda pioggia) sono sottoposte a trattamento in continuo (eventuale descrizione trattamento), prima dello scarico in rete fognaria.

Le acque meteoriche contaminate possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto (denominato ...), a valle del sistema di trattamento, individuato nella planimetria allegata al presente atto **[Tavola ... del ... – scala ...]**.

Lo scarico di acque di prima pioggia (codice servizio depurazione _____) è immesso nella pubblica fognatura nera/mista di via ..., in corrispondenza del punto di allaccio identificato col codice ... nel sistema informativo del Gestore.

Le acque meteoriche non contaminate sono riutilizzate/scaricate sul suolo/in corpo idrico/in tombinatura/in fognatura mista.

Per tutti i casi (acque reflue industriali e/o meteoriche contaminate):

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione di ...

Osservazioni/criticità (Descrizione di ciò che viene rilevato in sede di sopralluogo e che dà origine alle prescrizioni di adeguamento:

Lo stato di fatto non corrisponde alla planimetria.

Il posizionamento e/o le caratteristiche del pozzetto di campionamento non risultano adeguati alle finalità dello stesso.

Le acque meteoriche non contaminate sono scaricate in fognatura nera.

Altro (precisare)).

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

Limiti allo scarico:

1. Le **acque reflue industriali e le acque meteoriche contaminate** devono assicurare il rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

eventuali deroghe ai limiti...

Limite di portata:

2. Lo scarico delle **acque reflue industriali** in pubblica fognatura è autorizzato con **il/i seguente/i valore/i** di portata massima:

Q_{\max} scarico = ... mc/giorno (temporaneamente è ammessa l’indicazione solo in mc/ora).

Q_{\max} scarico = ... mc/ora.

Lo scarico delle **acque meteoriche contaminate** in pubblica fognatura è autorizzato con **il/i seguente/i valore/i** di portata massima:

Q_{\max} scarico = ... mc/giorno *(se si scaricano solo le prime piogge il valore è pari al volume della vasca di accumulo. Se si scaricano anche le seconde piogge temporaneamente è ammessa l’indicazione solo in mc/ora).*

Q_{\max} scarico = ... mc/ora.

3. Il titolare dello scarico deve assicurare **semestralmente** i seguenti **autocontrolli**:

Acque	Codice SIRE	Codice punto di allaccio	Codice servizio depurazione	Pozzetto di campionamento	Parametri di controllo <i>(mettere sempre COD - SST - N tot - P tot)</i>
Reflue industriali					
Meteoriche contaminate					

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

--	--	--	--	--	--

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate da laboratorio abilitato e riferite di norma per le acque reflue industriali a un campione medio effettuato nell'arco di tre ore¹e per le acque meteoriche contaminate a un campione istantaneo durante un evento meteorico.

I verbali di campionamento e i rapporti di prova - i quali dovranno contenere almeno i dati identificativi del verbale di prelevamento del relativo campione, le date di accettazione e apertura del campione e di inizio e fine delle prove, e per ciascun parametro esaminato: il metodo di prova, l'unità di misura, il valore accertato, l'incertezza estesa e il limite di legge o autorizzato - devono essere trasmessi al Gestore **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

I rapporti di prova devono essere inoltre conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.

4. L'Utente che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, ecc.) è tenuto a trasmettere al Gestore, **entro il 31 marzo** di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001).
5. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
6. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. Ogni pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso.
8. Eventuali sistemi di misura e registrazione in continuo della portata, nonché le apparecchiature funzionalmente connesse (es. memorizzatore dei dati, display grafico, ecc.), devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendone la regolare manutenzione e taratura; le operazioni effettuate sul misuratore dovranno essere annotate sul registro di gestione/manutenzione.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, registro gestione/manutenzione, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.

¹ L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.)

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

9. Eventuali impianti di trattamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; deve essere redatto apposito piano di manutenzione, coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori, e le corrispondenti operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto devono essere riportate su di un registro di gestione/manutenzione. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, registro gestione/manutenzione impianto, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

10. Eventuali superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

11. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di materie prime liquide e/o rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative all'adeguamento della documentazione e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi *(Inserire prescrizioni specifiche per installazione sistemi di misura / adeguamento impianti di separazione / superamento criticità rilevate in sede di sopralluogo)*

12.

- 13. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti dovranno essere effettuati entro e non oltre ... giorni dalla notifica della presente Autorizzazione, fornendo comunicazione, documentazione fotografica e planimetria as-built che comprovino l'adempimento degli adeguamenti sopra indicati conformemente al progetto presentato in sede di istanza di AUA.** Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall'azienda al SUAP, alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'ambito di Lecco ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato Lario Reti Holding.

14. Secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 12 del D.lgs 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata una nuova istanza, ove lo scarico risulti soggetto ad autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al SUAP e alla Provincia di Lecco, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

DENOMINAZIONE DITTA

Sede legale
Sede stabilimento

Allegato al parere

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

15. Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di trattamento per attività di manutenzione e/o per guasti e disservizi di minor rilievo, tali da non compromettere la qualità dello scarico finale, deve essere prontamente comunicata al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

In caso di gravi guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale, dovrà esserne data immediata comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate in pubblica fognatura le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

16. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione, oltre che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, anche al SUAP, alla Provincia e all'Ufficio d'ambito.

Prescrizioni generali

17. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
18. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta al SUAP, alla Provincia, all'Ufficio d'ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.